



Audizione Terna su atto S.1883 «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»

Senato - Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavori Pubblici

ROMA, 27 Luglio 2020


Piano di Sviluppo della rete: principali interventi

Piano decennale di sviluppo della rete elettrica nazionale


14,4 miliardi di euro

Piano 2020-2024 ⁽¹⁾

7,3 miliardi di euro



Forte accelerazione nelle attività realizzative



Legenda asset

- Interconnessioni
- Rinforzi rete AAT
- HVDC in progettazione
- Nuove stazioni
- Riassetto aree metropolitane

Legenda stato avanzamento

- Progetto Completato
- Progetto in realizzazione
- Progetto in autorizzazione

CATEGORIA	CAPEX CUMULATO	PROGETTI RILEVANTI
Sviluppo	~4.2€bn	<ul style="list-style-type: none">Tyrrhenian LinkSA.CO.I.Grandi elettrodotti aerei 380 kV
Difesa	~0.9€bn	<ul style="list-style-type: none">Compensatori sincroniResilienza della reteAdeguatezza del sistema elettrico
Rinnovo ed Efficienza	~2.3€bn	<ul style="list-style-type: none">Affidabilità e sostenibilità della reteIntroduzione soluzioni digitaliSoluzioni maggiormente eco-compatibili

Focus su resilienza, digitalizzazione e sostenibilità

(1) Inclusi Progetti Finanziati

- ✓ Il DL 76/2020 (cd. Semplificazioni), rappresenta uno strumento molto importante, nella fase di rilancio del Paese, per consentire l'accelerazione delle opere strategiche per la transizione energetica e per la ripresa economica post Covid-19 attraverso un percorso di velocizzazione e «Fast track» delle procedure autorizzative e realizzative degli investimenti.
- ✓ Il Decreto Legge interviene con una serie di interventi importanti di semplificazione attraverso:
 - **«Fast track autorizzativo» per le opere PNIEC e della Rete di Trasmissione Nazionale (art. 60)**
 - **Semplificazioni nelle procedure di VIA - Commissione tecnica dedicata ai progetti PNIEC (art. 50)**
 - **Quadro normativo per le autorizzazioni degli impianti di accumulo elettrochimico compresi gli impianti stand alone (art. 62)**

**Miglioramenti Normativi auspicabili per quanto riguarda
Certezza e Perentorietà dei Termini
Quadro Normativo e Regolatorio per i Sistemi di Accumulo**

- Auspicabile migliorare il quadro normativo di riferimento delle semplificazioni introdotte per le Opere della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale garantendo la **certezza dei tempi** per quanto riguarda:

ART. 60 - Procedimenti Autorizzativi delle Infrastrutture delle Reti Energetiche Nazionali

Autorizzazione Unica Opere PNIEC

I tempi per lo svolgimento del procedimento autorizzativo delle infrastrutture della rete nazionale di trasmissione di energia elettrica non sono compatibili con gli obiettivi e i tempi posti dal Piano Nazionale Integrato Energia – Clima.

Per la tempestiva realizzazione delle infrastrutture che saranno individuate con apposito DPCM in attuazione dell'articolo 60 del DL Semplificazioni è importante prevedere nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica (articolo 1-sexies del dl 29 agosto 2003, n. 239) **la perentorietà e vincolatività dei termini e l'applicazione del silenzio assenso una volta decorsi i medesimi**. Inoltre, nei casi ove non è previsto un termine, si propone l'applicazione del principio della legge 241 con la fissazione del termine nei 30 giorni. Sarebbe altresì auspicabile prevedere il rilascio dell'intesa con le regioni direttamente in sede di Conferenza di Servizi.

Archeologia Preventiva

Il coordinamento delle attività di verifica dell'interesse archeologico (attraverso un piano di verifiche sottoposto ed approvato dalle Soprintendenze) **va esteso anche ai procedimenti autorizzativi in cui non è prevista la procedura di VIA**.

Necessario prevedere un coordinamento della verifica dell'interesse archeologico richiesta dalle Soprintendenze con il rilascio degli atti necessari **ad accedere alle aree per effettuare i saggi archeologici**.

Rimissione atti annullati

Nel corso del procedimento autorizzativo delle grandi infrastrutture può accadere che un errore o un'omissione formale commessa nell'emissione di uno dei numerosi atti endoprocedimentali pregiudichi il completamento dell'opera, anche se già in stato avanzato di realizzazione. **La pronuncia di annullamento passata in giudicato, per un vizio inerente un singolo atto di assenso riscontrato dal giudice amministrativo, si ripercuote sull'efficacia dell'intero provvedimento autorizzativo**.

Necessario prevedere **una disciplina che faccia salvi gli atti di assenso validamente emessi e consenta il riesame e l'adozione in tempi rapidi dei singoli atti di assenso oggetto dei rilievi del giudice**.

ART. 50 - Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale

VIA

La contrazione dei tempi per rispondere alle richieste di integrazioni progettuali in materia ambientale e paesaggistica (legate nella prassi alla stagionalità estate/inverno) rischia di comportare il riavvio dell'intero procedimento di VIA rendendo vana tutta l'attività istruttoria posta in essere dalle Amministrazioni fino a quel momento (es. consultazione pubblica).

E' auspicabile consentire al proponente di poter ottemperare alle richieste dell'Amministrazione **in tempi congrui** (es. massimo 180 gg e non 60 gg come previsto dal DL) per tener conto della stagionalità.

Verifica ottemperanza

Necessario prevedere la **certezza dei tempi necessari (90 gg decorsi i quali la verifica si intende assolta)** a svolgere la verifica di ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA per consentire l'avvio delle attività realizzative e l'apertura dei cantieri.

Confronto prescrizioni

Opportuno rafforzare, in sede di VIA statale, la **collaborazione tra MATTM e MIBACT per lo svolgimento in forma congiunta dell'attività istruttoria, prevedendo la partecipazione di un rappresentante del MIBACT nella Commissione VIA** così da coordinare la formulazione delle prescrizioni a tutela degli interessi di competenza.

E' inoltre auspicabile che prima del rilascio del provvedimento di VIA, Terna possa prendere visione delle prescrizioni che si intende inserire nel decreto di VIA e, nel caso rilevi incoerenze e la non fattibilità di alcune di esse, **prevedere un momento di confronto con le amministrazioni interessate per condividere altre modalità con cui soddisfare le sottostanti esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti.**

Coordinamento VIA VAS

Necessario prevedere l'adozione di indirizzi operativi da parte del MATTM e del MIBACT affinché ai fini della VIA siano considerate le risultanze della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) svolta sul Piano di Sviluppo della Rete che prevedeva l'intervento. Ciò in applicazione dell'articolo 10, comma 5, del D.lgs 152/06 che prevede: «Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione [di impatto ambientale], sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS».

- Auspicabile precisare le modalità di snellimento delle procedure di appalto:

ART. 2 quarto comma - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia - deroga

Perimetro della deroga

Si prevede il ricorso a procedure senza bando, oltre che nei casi di urgenza determinati dal COVID (comma 3), anche per alcuni settori specifici (edilizia scolastica, trasporti, ecc..) fra cui «gli interventi funzionali alla transizione energetica».

E' auspicabile chiarire il perimetro di applicazione e i soggetti coinvolti. Si può precisare che gli interventi sono quelli contenuti nel Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC). In alternativa, un criterio soggettivo più preciso potrebbe identificarli nei titolari di diritti speciali ed esclusivi nel settore dell'energia.

Contenuto della deroga

La deroga sembra interessare i settori sopra citati a prescindere dai casi di urgenza, ma crea confusione l'inciso «per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo».

Per rendere concreta l'attuazione delle deroghe, è auspicabile che le stazioni appaltanti indicate possano utilizzare, come già per i sottosoglia nei settori speciali (art. 36 comma 8), il proprio regolamento acquisti interno che andrà redatto/emendato in compliance con i limiti previsti dalla norma in questione (leggi penali, codice Antimafia e misure di prevenzione, principi e direttive europee, principi generali Codice Appalti).